



ACCORDO

TRA

ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani - con sede in Roma, Via dei Prefetti, 46 - che interviene nel presente atto nella persona del Presidente *Graziano Delrio*,

E

AVCP-Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - con sede in Roma, Via di Ripetta, 246 - che interviene nel presente atto nella persona del Presidente *Sergio Santoro*

Visto l'art.6 del D.lgs 12 aprile 2006, n.163 ed in particolare il comma 5, che attribuisce all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la funzione di vigilare sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, affinché sia garantita l'osservanza dei principi dell'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;

Visto il Testo Unico sulle autonomie locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 33 il quale al comma 1 prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, al comma 3, prevede la possibilità di affidare le funzioni di stazione

appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, già servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), o alle amministrazioni provinciali, nonché a centrali di committenza, e al comma 3bis che i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti affidino obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni di Comuni, ove esistenti, o costituendo appositi accordi;

Visto l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il **piano straordinario contro le mafie**, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengano definite le modalità per promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;

Visto il Dpcm del 30 giugno 2011 pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 2011, n. 200, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge n.136/2010, sono state definite le modalità di promozione delle SUA e sono state indicate, nell'ambito di quanto disposto dall'art.33 decreto legislativo 12 aprile 2010 n.163, le attività e i servizi di competenza, nonché gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA, e le forme di monitoraggio e controllo degli appalti, fermo restando le disposizioni già vigenti in materia;

Premesso

- o che la funzione di vigilanza dell'Autorità viene attuata anche mediante l'esercizio della funzione di regolazione atta a tradurre i criteri, mutuati dall'esperienza, in regole a valenza giuridica al fine di curare l'interesse pubblico generale e garantire il rispetto della legislazione vigente;
- o che detta funzione si esplica mediante strumenti diversificati (atti di regolazione, determinazioni ed indicazioni operative) in relazione alle caratteristiche specifiche delle questioni poste all'attenzione dell'Autorità dai soggetti operanti nel settore dei lavori pubblici.

Considerato

- o che l'Autorità si pone come punto di riferimento nel settore dei contratti pubblici, perché destinataria di informazioni e segnalazioni e, al tempo

- stesso, promotrice di attività per il coordinamento delle diverse iniziative al fine di una corretta applicazione della normativa di settore;
- che l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) assicura un'azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali da esso rappresentate, al fine di fornire alle **stesse il necessario supporto per una corretta applicazione della normativa vigente anche nel settore dei lavori pubblici e nella lotta alla criminalità organizzata;**
 - che l'Autorità e l'ANCI concordano nel ritenere gli strumenti di aggregazione della committenza pubblica un elemento fondamentale per offrire un supporto specialistico agli enti locali che consenta di gestire in maniera trasparente ed efficace le procedure di gara a valle della programmazione strategica dei bisogni e delle risorse, e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;
 - che la stazione unica appaltante (SUA) con le funzioni previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006, come richiamato dall'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, può svolgere un ruolo essenziale per promuovere ed attuare interventi idonei a **creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;**
 - che per dare concretezza alla funzione di vigilanza e regolazione dell'Autorità, sono necessari attivi ed intensi collegamenti con tutti i soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, intervengono nel mercato dei lavori pubblici;
 - che detti soggetti, in via convenzionale, possono raccordare le proprie funzioni al fine di garantire che, su determinate materie, i propri compiti istituzionali vengano svolti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
 - che tale raccordo funzionale può assumere aspetti diretti a garantire, su base di reciprocità, un flusso informativo di dati e notizie.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

e

L'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia

Adottano il seguente

ACCORDO

Articolo 1

(Oggetto e Finalità)

Il presente Accordo ha come oggetto la promozione sul territorio, nei limiti delle rispettive competenze, della corretta applicazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e delle nuove disposizioni del Codice delle leggi Antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159).

Articolo 2

(Attività e Linee Guida)

1. Le Parti s'impegnano a promuovere per le finalità di cui all'articolo 1 del presente Accordo specifiche intese sulle attività tematiche ritenute di reciproco interesse e di prioritaria importanza tra le quali:

- Tracciabilità e semplificazioni delle procedure;
- Aspetti legati alla documentazione Antimafia;
- White list delle imprese
- Attività Formazione/Informazione nei Comuni sugli aspetti di cui all'art.1.

2. Le Parti collaborano nella predisposizione di apposite Linee Guida che abbiano ad oggetto:

1. le modalità di costituzione delle stazioni uniche appaltanti ovvero delle centrali uniche di Committenza;
2. la corretta redazione della documentazione di gara e la gestione delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Articolo 3
(Governance dell'Accordo)

L'Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) danno vita ad un Gruppo di Lavoro composto da 3 membri designati da ciascuna delle parti e responsabile della realizzazione del Programma delle attività, come indicate all'articolo 2 del presente Accordo.

Articolo 4
(Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, e si intende rinnovato salvo disdetta di una delle parti con preavviso, a mezzo raccomandata A/R, almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 5
(Modifiche ed integrazioni)

Il presente Accordo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordi successivi sottoscritti dalle parti.

Roma,